

P.T. 3P235
13/10/2020

Incarico di prestazione professionale

C.I.G. Z962EBE835

Con la presente scrittura, in data 16/10/2020,

Tra

La **SIDRA SPA**, con sede legale in Catania, Via G. Vagliasindi n.53 - P.Iva. 03291390874, in persona del Prof. Fabio Fatuzzo, Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* e, di seguito, denominata semplicemente "Sidra"

e

il **DOTT. ALESSANDRO AITALA**, C.F. TLA LSN 66T21 C351J, Dottore Commercialista e Revisore Contabile dei Conti iscritto al n.1010 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Catania, con studio in Catania, Viale Africa n.16, P.Iva. 03218630873, di seguito chiamato "professionista"

PREMESSO CHE

- [REDACTED]
[REDACTED] promosso dalla [REDACTED]

[REDACTED] è sorta la necessità di confutare le risultanze economiche di cui alla relazione tecnica del 07/10/2020 redatta dal dott. [REDACTED]

- con comunicazione del 09/10/2020, giusto prot. 38439/20, il difensore della società ha manifestato la necessità di nominare un consulente di parte per confutare la relazione tecnica sopra citata;

- con successiva comunicazione del 13/10/2020, giusto prot. 39062/20, il difensore della società rappresentava che [REDACTED]

- con nota, dapprima, del 12/10/2020 e, poi, del 13/10/2020 è stata inviata ri-

spettivamente richiesta di preventivo e successiva richiesta di ribasso;

- successivamente sono pervenute le offerte del 12/10/2020 prot. 39070/20 e del 13/10/2020 prot. 39228/20;

- si rende necessario ed urgente nominare un consulente tecnico di parte sia nella fase della confutazione delle pretese e delle risultanze economiche di cui alla summenzionata relazione, sia nell'eventualità di successive operazioni peritali che il Giudice intenda disporre;

- il professionista è titolare delle competenze ed esperienze maturate sulla materia oggetto del presente incarico, nonché di apposita polizza assicurativa;

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1) *Premesse* - Le premesse di cui in epigrafe costituiscono parte integrante e inscindibile della presente scrittura.

Art.2) *Oggetto* - La Sidra conferisce al professionista l'incarico di consulenza volta a confutare le risultanze economiche di cui alla relazione tecnica del 07/10/2020 redatta dal dott. [REDACTED] e depositata agli atti del procedimento giudiziale R.G.

[REDACTED], nonché l'incarico di consulente tecnico di parte nell'eventualità di successive operazioni peritali che il Giudice intenda disporre.

L'incarico consisterà nello svolgimento di due fasi, la prima principale mentre la seconda eventuale:

I) analisi documentale, studio della relazione di controparte e redazione di una relazione tecnica contenente le deduzioni da depositare in giudizio entro il 16 ottobre c.a.;

II) redazione di una perizia di parte dettagliata da produrre in sede giudiziaria

e la partecipazione, quale CTP, all'eventuale attività peritale che verrà esperita dal TAR.

Art.3) *Modalità* - La prestazione professionale oggetto del presente contratto viene resa dal professionista nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo il carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione della attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria ed autonoma e distinta organizzazione di lavoro.

L'incarico si intende conferito per la durata necessaria al completamento delle attività come sopra specificate. Tutti i dati e le informazioni di cui il professionista entra in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata la divulgazione con qualsiasi forma e mezzo. Il professionista è obbligato ad assicurare la tutela di dette informazioni in modo che le stesse non possano venire a conoscenza di terzi anche accidentalmente.

Art.4) *Durata* - Il presente contratto avrà durata temporale strettamente necessaria allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2.

Art.5) *Compenso* - Il corrispettivo per l'attività come sopra descritta, viene stabilito (come da preventivo ed oltre accessori di Legge ed IVA se dovuta) nella somma di € 4.000,00 per la fase I) di cui all'art. 2 ed € 3.200,00 per l'eventuale fase II) di cui all'art.2.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni - fine mese dietro presentazione di regolare fattura e previo accertamento della regolarità contributiva e fiscale. La fattura dovrà indicare il codice CIG indicato in epigrafe.

Le parti si danno atto che l'entità dell'importo è stata pattuita tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni professionali nel luogo di esecuzione del rapporto e che l'importo stesso è proporzionato alla quantità e al-

la qualità della prestazione dedotta in contratto.

Art.6) *Tracciabilità flussi finanziari* - Il professionista si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2016 ss.mm.ii. al presente incarico con comunicazione agli uffici finanziari della società del conto corrente dedicato per i relativi pagamenti.

Art.7) *Risoluzione* - Il contratto potrà essere risolto per sopravvenuta impossibilità della prestazione e/o per grave inadempienza contrattuale del professionista e/o per forza maggiore.

Art.8) *Privacy* - Il professionista, ai fini applicativi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 in materia di riservatezza dei dati laddove non incompatibile con le norme di rilevanza comunitaria, dichiara di aver preso atto delle disposizioni normative relative alla protezione dei dati personali circa il trattamento dei dati stessi conferiti per la stipula e di quelli necessari per l'esecuzione del presente contratto; si impegna affinché i dati personali ed aziendali trasmessi vengano trattati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto e nel rispetto degli obblighi specifici previsti dalla normativa per la protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196). Il professionista è obbligato ad assicurare la tutela di dette informazioni in modo che le stesse non possano venire a conoscenza di terzi anche accidentalmente in virtù del Regolamento UE 679/2016 e della Legge 196/2003 ss.mm.ii..

Il professionista ha preso conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR e dell'art.13 D.lgs. 196/13, dell'informativa sul trattamento di dati personali e di quelli suscettibili di pubblicazione on-line, dando formale consenso al trattamento dei predetti.

Art.9) *Modello 231* - Il professionista è a conoscenza che SIDRA SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

con relativo Sistema Disciplinare, un proprio Codice Etico e di Comportamento, il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e il Programma Triennale Trasparenza Integrità e, pertanto: dichiara di aver letto e compreso i succitati documenti; si impegna a tenere un comportamento in linea con le disposizioni e prescrizioni contenute nei succitati documenti e a non esporre Sidra SpA al rischio di applicazione delle relative sanzioni; si obbliga a rispettare, e a far rispettare dal proprio personale apicale e sottoposto nonché dai propri collaboratori, i principi e le regole dei succitati provvedimenti astenendosi da qualsiasi azione e comportamento contrari agli stessi; è a conoscenza ed accetta che la violazione dei principi, delle regole e dei protocolli, previsti nei succitati documenti rappresenta grave inadempimento contrattuale e legittimerà Sidra SpA a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

Art.10) *Foro competente* - Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere per l'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, le parti stabiliscono la competenza territoriale del Foro di Catania.

Art.11) *Registrazione* - La presente convenzione viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R.n.131/86.


Art.12) *Rinvio* - Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa esplicito alle disposizione del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti), ed alle altre norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.


Art.13) *Responsabile del Procedimento* - Il Responsabile del Procedimento è l'avv. Antonio Crispi.

Il Professionista

Sidra S.p.a.

Dott. Alessandro Aitala





Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si accettano espressamente i punti:

Art.7) Risoluzione; Art.8) Privacy Art. 9) Modello 231; Art.10) Foro competente

Il Professionista

Sidra S.p.a.

Dott. Alessandro Aitala

